



Assessorato Agricoltura

Legge regionale n. 11/1996

Regolamento regionale n. 3/2017

COMPENDIO DELLE VIOLAZIONI

E DELLE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

-Allegato C della L. R. n. 11/1996: Articolo 47 e tabella B.bis-

-Articolo 178.bis del Regolamento regionale n. 3/2017-

DEFINIZIONE DEL DANNO E CRITERI

DI STIMA

-Allegato C della L. R. n. 11/1996: tabelle A e B-



Assessorato Agricoltura

Regione Campania – Assessorato Agricoltura

Direzione Generale per le *Politiche Agricole, Alimentari e Forestali*

Unità Operativa Dirigenziale *Ufficio Centrale Foreste e Caccia*

Coordinamento ed indirizzo

Dr.ssa Flora Della Valle

Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale *Ufficio Centrale Foreste e Caccia*

Dr. Alberto Mattia

Funzionario dell'Unità Operativa Dirigenziale *Ufficio Centrale Foreste e Caccia*

Responsabile P.O.:

Pianificazione, Gestione e Assestamento Forestale,

Cartografia, usi civici e Piani di Gestione Forestale,

Legislazione forestale, L. R. 11/996 e Regolamenti attuativi

Dr. Michele Magliocca

Funzionario dell'Unità Operativa Dirigenziale-*Servizio Territoriale Provinciale di Caserta*

Responsabile P.O.:

Forestazione pubblica, vincolo idrogeologico, tagli boschivi

Responsabile regionale della sottomisura 8.5 del PSR Campania 2014-2020

Redazione a cura di:

Dr. Alberto Mattia

Dr. Michele Magliocca

Copertina a cura di:

Dr. Alberto Mattia

Dr. Michele Magliocca

Elaborazioni grafiche a cura di:

Dr. Alberto Mattia

Dr. Michele Magliocca

Allestimento

Unità Operativa Dirigenziale *Ufficio Centrale Foreste e Caccia*

Centro Direzionale di Napoli, Isola A6

80143 Napoli

E-mail: uod.500704@regione.campania.it

PEC: uod.500704@pec.regione.campania.it



Assessorato Agricoltura

CONTENUTI:

1. Compendio delle violazioni e delle sanzioniamministrative:
 - 1.1 Tagli Boschivi e sugherete:
 - a. Procedure autorizzative - artificioso frazionamento – autoconsumo;
 - b. Procedure;
 - c. Viabilità forestale;
 - d. Taglio dei boschi cedui;
 - e. Taglio dei boschi a fustaia e boschi in conversione all'alto fusto;
 - f. Tagli dei boschi posti in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare;
 - g. Sugherete;
 - h. Violazioni delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e delle indicazioni dei Progetti di Taglio;
 - 1.2 Esercizio del pascolo;
 - 1.3 Boschi e pascoli danneggiati dal fuoco, distrutti o deteriorati - prevenzione incendi:
 - a. Boschi distrutti o deteriorati;
 - b. Boschi e pascoli danneggiati dal fuoco;
 - c. Prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
 - d. Ulteriori norme - Bruciatura di residui vegetali e forestali - Emanazione di ordinanze;
 - e. L. R. 11/196 - articoli n. 17 e n. 25 - Ulteriori norme di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco:
 - Bruciatura dei residui delle lavorazioni;
 - Boschi distrutti o danneggiati dal fuoco;
 - 1.4 Norme di tutela:
 - a. Tutela fitopatologica;
 - b. Tutela della biodiversità;
 - c. Tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;
 - d. Tutela dei prodotti secondari;
 - 1.5 Vincolo idrogeologico - trasformazione e mutamento di destinazione;
 - 1.6 Piani di Gestione Forestale;
2. Definizione del danno e criteri di stima;
3. Calcolo del danno da pascolo abusivo nei boschi.

COMPENDIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

TAGLI BOSCHIVI E SUGHERETE								
Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis		Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa
lettera	Disposizione/infrazione	Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera	
Procedure autorizzative - artificioso frazionamento - autoconsumo								
ee	mancato rispetto delle norme relative all'artificioso frazionamento della superficie di taglio e al taglio per l'autoconsumo	30	Procedura ordinaria - Autorizzazione di taglio	7		2	j	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
		31	Procedura semplificata - comunicazione di taglio	14, 15		2	j	
ff	mancato rispetto delle norme relative all'autorizzazione di taglio e alla comunicazione di taglio	30	Procedura ordinaria - Autorizzazione di taglio	1, 2, 3, 4, 5, 6		4		sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
		31	Procedura semplificata - comunicazione di taglio	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		4		
Procedure								
z	mancato rispetto delle norme relative al capitolato d'oneri, alla nomina del direttore del cantiere forestale, alla consegna del lotto boschivo, alle modalità di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, alla valutazione delle piante di sottocavallo, agli obblighi di verifica ed accertamento del direttore del cantiere	44	Capitolato d'oneri			2	j	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
		46	Direttore del cantiere forestale			2	j	
		47	Consegna del lotto boschivo			2	j	
		48	Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controlli nelle utilizzazioni boschive - Valutazione delle piante di sottocavallo			2	j	
		50	Riscontro finale - Regolare esecuzione			2	j	
y	mancato rispetto delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate	58	Allestimento e sgombero delle tagliate			6		sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
aa	mancato rispetto delle norme relative all'esbosco dei prodotti	59	Esbosco dei prodotti			2	g	da un minimo di euro 30,00 ad a un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato

Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis		Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa
lettera	Disposizione/infrazione	Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera	
Viabilità forestale								
hh	<i>mancato rispetto dell'obbligo di preventiva autorizzazione per l'apertura di strade forestali e di piste di servizio destinate all'esbosco di legname, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e per la modifica del tracciato esistente o il suo allargamento</i>	81	Viabilità forestale - Procedure			2	i	<i>da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni metro lineare</i>
Taglio dei boschi cedui								
a	<i>mancato rispetto del turno minimo, nei cedui</i>	63	Turno minimo	1, 2, 3, 4, 5		2	d	<i>da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato</i>
t	<i>mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di esecuzione della martellata e dell'apposizione dei segni convenzionali, all'epoca del taglio dei boschi cedui e alla modalità dei tagli dei polloni</i>	57	Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali			2	o	<i>pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato</i>
		62	Epoca del taglio			2	o	
		68	Modalità dei tagli			2	o	
u	<i>mancato rispetto delle disposizioni inerenti agli interventi di sfollo e di diradamento, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, da eseguirsi in numero massimo due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno</i>	64	Sfolli e diradamenti	1		2	o	
v	<i>mancato rispetto delle norme relative ai cedui matricinati:</i>							
	1) <i>obbligo di riserva di almeno 70 matricine per ettaro, nei boschi cedui, e di almeno 50 matricine per ettaro, nei cedui di castagno</i>	65	Cedui matricinati	1		2	o	<i>pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato</i>
	2) <i>obbligo di distribuzione uniforme delle matricine su tutta la superficie della tagliata o distribuzione a gruppi per specie che non tollerano il brusco isolamento, con diametro, misurato ad altezza di 1,30 metri da terra, non inferiore ai diametri medi dei polloni del turno</i>			3		2	o	
	3) <i>obbligo del taglio, contestualmente ai polloni, delle matricine da eliminare</i>			3		2	o	
	4) <i>obbligo di aumento, nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, del numero minimo di matricine da 50 a 70, per il castagno, e da 70 a 100, per le altre specie</i>			4		2	o	

Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis		Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa	
lettera	Disposizione/infrazione	Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera		
w	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai cedui composti:								
	1)	obbligo di riserva di almeno 140 matricine per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo e le rimanenti ripartite fra le altre classi di età multiple del turno	66	Cedui composti	2		2	o	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2)	obbligo di uniforme distribuzione delle matricine su tutta la superficie della tagliata			3		2	o	
	3)	obbligo di taglio contestualmente ai polloni delle matricine da eliminare			4		2	o	
Taglio dei boschi a fustaia e boschi in conversione all'alto fusto									
b	mancato rispetto del turno minimo e del periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi		72	Turno minimo e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi			2	d	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
c	mancato rispetto del divieto di trasformazione dei boschi in conversione all'alto fusto in boschi cedui, semplici, matricinati e composti		71	Cedui in conversione - Soprassuoli transitori	4		2	d	
bb	mancato rispetto delle seguenti norme relative al trattamento delle fustaie:								
	1)	divieto di esecuzione del taglio raso nelle fustaie	70	Trattamento delle fustaie	4		2	o	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2)	divieto di esecuzione dei tagli colturali se la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio sia inferiore alla provvigione minima			12		2	o	
	3)	divieto di conversione dei boschi di alto fusto, dei soprassuoli transitori e dei cedui in conversione in cedui semplici, matricinati e composti			16		2	o	
Tagli dei boschi posti in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare									
cc	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali		26	Boschi in situazione speciale			2	o	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
			69	Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali			2	o	
			31	Procedura semplificata - comunicazione di taglio	2		2	o	
dd	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare		26	Boschi in situazione speciale			2	o	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
			73	Boschi di alto fusto in situazioni speciali e/o con soprassuolo irregolare			2	o	
			31	Procedura semplificata - comunicazione di taglio	2		2	o	

Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis			Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa
lettera	Disposizione/infrazione		Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera	
Sugherete									
x	mancato rispetto delle norme relative alla coltivazione delle sugherete:								
	1)	obblighi inerenti all'autorizzazione per il taglio delle piante e alla loro sostituzione	74	Coltivazione delle sugherete	3		2	o	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2)	divieto di trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura			6		2	o	
	3)	obbligo di autorizzazione e di reimpianto in zone limitrofe per il mutamento di destinazione della sughereta per fini non agricoli			6		2	o	
	4)	norme tecniche relative alla demaschiatura e all'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera)			7		2	o	
	5)	obbligo di comunicazione di inizio attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile e ripristino del precedente status quo delle strutture viarie esistenti, esclusivamente diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero			7.bis		4		sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96

L. R. 11/196 - articolo n. 25 - Ulteriori norme relative alle violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Progetti di Taglio									
art.	comma	Disposizione/infrazione		Note					Sanzione amministrativa
Violazioni delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e delle indicazioni dei Progetti di Taglio									
25	1	Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del RD n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato							sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato

ESERCIZIO DEL PASCOLO

Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis		Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa
lettera	Disposizione/infrazione	Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera	
k	<i>mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi:</i>							
	1) <i>obbligo di esercitare il pascolo nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio, tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. e fino ad un massimo di sei mesi, al di sopra degli 800 metri s.l.m</i>	126	<i>Pascolo nei terreni pascolivi</i>	3	<i>a, b</i>	2	<i>l</i>	<i>da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00 e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame</i>
	2) <i>obbligo di comunicazione per i lavori di miglioramento dei pascoli</i>			4		2	<i>l</i>	
l	<i>mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei boschi</i>	127	<i>Pascolo nei boschi</i>	1	<i>a, b, d, e, f</i>	2	<i>l</i>	
m	<i>mancato rispetto del periodo di riposo invernale per le aree interessate all'esercizio del pascolo</i>	128	<i>Norme comuni</i>	1		2	<i>l</i>	
n	<i>mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo e di concessione di fida pascolo, per i soggetti pubblici, in assenza del Regolamento del pascolo</i>	129	<i>Esercizio del pascolo</i>	1		2	<i>l</i>	
o	<i>mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo vagante o brado senza idoneo custode</i>	130	<i>Altri limiti all'esercizio del pascolo</i>	1		2	<i>m</i>	<i>da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame</i>
p	<i>mancato rispetto del divieto di asportazione delle deiezioni animali</i>	128	<i>Norme comuni</i>	2		2	<i>k</i>	<i>da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00</i>

BOSCHI E PASCOLI DANNEGGIATI DAL FUOCO, DISTRUTTI O DETERIORATI - PREVENZIONE INCENDI

Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis		Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa	
lettera	Disposizione/infrazione	Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera		
Boschi distrutti o deteriorati									
s	mancato rispetto delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati	61.bis	Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati			7		sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96 oltre al pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato	
		77	Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco	4, 5, 6		7			
Boschi e pascoli danneggiati dal fuoco									
d	mancato rispetto delle seguenti norme a tutela dei boschi e dei pascoli danneggiati dal fuoco:								
	1)	divieto di pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, per un anno dall'incendio	126	Pascolo nei terreni pascolivi	3	c	2	c	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,000 per ogni capo di bestiame
			77	Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco	10	b	2	c	
	2)	divieto di pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, per 10 anni o fino all'emissione di specifico provvedimento di rimozione del divieto	127	Pascolo nei boschi	1	c	2	c	
			77	Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco	10	a	2	c	
	3)	divieto di succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco non oltre la successiva stagione silvana	77	Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco	2, 3		2	b	
	4)	divieto per un anno, di raccolta degli asparagi, dei prodotti del sottobosco e della coltura agraria			7		2	b	
5)	divieto per cinque anni di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche sui soprassuoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)	8				2	b		
6)	obbligo di autorizzazione all'intervento per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici	9				2	b		

Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis		Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa
lettera	Disposizione/infrazione	Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera	
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi								
e	mancato rispetto delle seguenti norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:							
	1)	divieto di accensione dei fuochi nei boschi all'aperto e a una distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, divieto di accensione dei fuochi nei pascoli nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, divieto di accensione dei fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti	75	Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi	1, 2, 3		3	sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000;
	2)	divieto di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio			4		3	
	3)	mancato rispetto delle prescrizioni sulla carbonizzazione e sulla preparazione della carbonella	60	Carbonizzazione			2	da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione
			61	Preparazione della carbonella			2	
	4)	divieto di impianto di fornaci e fabbriche di fuochi d'artificio	76	Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio			2	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00
	5)	obbligo per i proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate	75	Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi	15		2	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6)	obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza			14.bis		2	
f		divieto di abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, ripulitura del terreno da ricci, fogliame e da felci nei castagneti da frutto mediante raccolta, concentrazione e abbruciamento, obbligo di denuncia dell'abbruciamento delle stoppie e della pulizia o ripulitura dei castagneti da frutto	75	Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi	7, 8, 9		2	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00

Regolamento regionale n. 3/2017

Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis		Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa
lettera	Disposizione/infrazione	Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera	
Ulteriori norme - Bruciatura di residui vegetali e forestali - Emanazione di ordinanze								
		75	È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	17				articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

L. R. 11/196 - articoli n. 17 e n. 25 - Ulteriori norme di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco

art.	comma	Disposizione/infrazione	Note					Sanzione amministrativa
Bruciatura dei residui delle lavorazioni								
17	2.bis	Nelle utilizzazioni dei boschi è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione incippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11						sanzione amministrativa dda un minimo di euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00 per decara e sua frazione (comma 11, art. 25, L. R. n. 11/96)
Boschi distrutti o danneggiati dal fuoco								
25	11	Per l'inosservanza del divieto di cui al quarto comma (*) dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, la sanzione amministrativa da comminare, in applicazione della legge 4 agosto 1984, n. 424, è compresa da un minimo di euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00 per decara e sua frazione -	[(*) = Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'art. 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio]					sanzione amministrativa dda un minimo di euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00 per decara e sua frazione

NORME DI TUTELA									
Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis			Regolamento regionale n. 3/2017			Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa	
lettera	Disposizione/infrazione		Art.	Denominazione	comma	lettera	comma		lettera
Tutela fitopatologica									
g	mancato rispetto delle seguenti norme sulla tutela fitopatologica:								
	1)	obbligo di tempestiva comunicazione di infestazione di insetti, di infezione di funghi e/o di attacco di altri agenti biotici	78	Tutela fitopatologica	1		2	b	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	2)	obbligo di applicazione delle misure fitosanitarie, di esecuzione del taglio delle piante attaccate, di estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, di allontanamento e di distruzione del materiale di risulta			2, 3		2	b	
	3)	obbligo di asportazione di piante danneggiate nei siti della rete Natura 2000			7		2	e	
Tutela della biodiversità									
h	mancato rispetto del divieto di distruzione o danneggiamento dei nidi di formiche del gruppo <i>Formica rufa</i>		79	Tutela della biodiversità	11		2	k	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
Tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi									
j	mancato rispetto delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi		125	Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi	1		2	k	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
ii	violazione delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi		125	Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi	2, 3, 4, 5		2	n	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate
Tutela dei prodotti secondari									
q	mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco, dello strame, della copertura morta o lettiera, sul taglio del cespugliame, sull'estrazione del ciocco d'erica, sullo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree, sulla raccolta di semi forestali		132	Raccolta dei prodotti secondari del bosco	1, 2		2	k	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
			134	Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera			2	k	
			135	Taglio del cespugliame			2	k	
			136	Estrazione del ciocco di erica			2	k	
			137	Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree			2	k	
			138	Raccolta dei semi forestali			2	k	
r	mancato rispetto delle norme sulla raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre		132	Raccolta dei prodotti secondari del bosco	3		2	k	

VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFORMAZIONE E MUTAMENTO DI DESTINAZIONE

Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis		Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa
lettera	Disposizione/infrazione	Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera	
i	<i>mancato rispetto delle seguenti norme sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi:</i>							
	1)	<i>obblighi inerenti all'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, le autorizzazioni in sanatoria e i lavori di ripristino</i>	143	<i>Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori</i>			5	
			146	<i>Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino</i>			5	
	2)	<i>obblighi inerenti alla regimazione delle acque, alle indagini geologiche, agli scavi e ai riporti di terreno, ai materiali di risulta, alla realizzazione delle opere, alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale</i>	148	<i>Regimazione delle acque</i>			5	
			149	<i>Indagini geologiche</i>			5	
			150	<i>Scavi e riporti di terreno</i>			5	
			151	<i>Materiali di risulta</i>			5	
			152	<i>Realizzazione delle opere</i>			5	
			161	<i>Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale</i>			5	
	3)	<i>obblighi inerenti alla lavorazione del terreno in zone acclivi</i>	158	<i>Lavorazione del terreno in zone acclivi</i>			5	
	4)	<i>obblighi inerenti allo sgrondo delle acque</i>	159	<i>Sgrondo delle acque</i>			5	
	5)	<i>disposizioni su estrazione, raccolta e prelievo di pietrame e sul pareggiamento del terreno</i>	160	<i>Estrazioni di pietrame</i>	1, 3		5	
	6)	<i>disposizioni sul mutamento di destinazione d'uso dei terreni</i>	162	<i>Mutamento di destinazione d'uso dei terreni</i>			5	
	7)	<i>disposizioni sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi</i>	153	<i>Trasformazione dei boschi</i>	3, 4, 5		5	
	8)	<i>disposizioni inerenti all'autorizzazione alla trasformazione dei boschi di neoformazione</i>	154	<i>Boschi di neoformazione</i>			5	
	9)	<i>disposizioni sul rimboschimento compensativo</i>	155	<i>Rimboschimento compensativo - Opere e Servizi compensativi</i>			5	
	10)	<i>disposizioni inerenti alla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione</i>	156	<i>Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione</i>	1, 3		5	

sanzioni di cui al comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96

PIANI DI GESTIONE FORESTALE									
Allegato C della L.R. n. 11/96: Tabella B.bis			Regolamento regionale n. 3/2017				Art. 178 bis del Regolamento		Sanzione amministrativa
lettera	Disposizione/infrazione		Art.	Denominazione	comma	lettera	comma	lettera	
gg	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai Piani di Gestione Forestale:								
	1)	obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	39	Pianificazione della gestione forestale			2	j	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
			86	Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica - Generalità	1 2	a, b	2	j	
			87	Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità	1	a, b	2	j	
	2)	divieto dell'artificioso frazionamento della superficie ai fini dell'obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	86	Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica - Generalità	2	d	2	j	
			87	Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità	1	d	2	j	
	3)	divieto di esecuzione dei tagli boschivi in assenza del Piano di Gestione Forestale, per beni silvo-pastorali di superficie superiore o uguale ai dieci ettari	36	Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale	1		2	f	
			41	Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale	1		2	f	
	4)	norme transitorie relative ai Piani di Gestione Forestale, inerenti all'anticipo di ripresa	40	Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale	5, 6		2	f	
			116	Norme transitorie	1		2	f	

L. R. 11/196 - articolo n. 25 - Ulteriori norme relative alle violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e alle indicazioni contenute nei Piani di Assestamento e nei Progetti di Taglio

art.	comma	Disposizione/infrazione	Note					Sanzione amministrativa
Indicazioni dei Piani di Assestamento (Piani di Gestione Forestale)								
25	1	Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del RD n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato						sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato



Assessorato Agricoltura

L. R. 11/196 - DEFINIZIONE DEL DANNO E CRITERI DI STIMA

art.	comma	Definizione del danno	Criteri di stima
25	2	<i>La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, è fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore è determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato.</i>	<i>Valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore è determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato.</i>
25	3	<i>La valutazione del danno, cagionato con la distruzione o asportazione delle ceppaie di piante e/ o polloni abusivamente abbattuti, è desunta dal rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze.</i>	<i>Rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze.</i>
25	7	<i>Per i danni arrecati mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante e/ o dei polloni si adotta lo stesso criterio di cui al comma 5</i>	<i>Le tabelle di cui al comma 4 (Tabelle A e B dell'allegato C della L. R. n. 11/96) sono compilate per ciascuna specie e per gruppi di specie e determinano, per ogni classe di diametro misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta d'alto fusto, a ciascun pollone di castagno e, per i cedui da combustibile, a ciascun quintale di legna (comma 5, art. 25, L. R. n. 11/96).</i>
25	8	<i>Per il pascolo abusivo nei boschi, oltre al danno alle piante determinato ai sensi del comma 7, si deve considerare l'ulteriore danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo.</i>	<i>La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue: a) da Kg 10 a Kg 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto; b) da Kg 5 a Kg 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; c) da Kg 1,5 a Kg 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.</i>



Assessorato Agricoltura

CALCOLO DEL DANNO DA PASCOLO ABUSIVO NEI BOSCHI

Tipologia di bestiame	Calcolo del danno						
	Fieno normale			Numero capi	Giorni di pascolamento	Valore danno - Euro	
	min. - Kg (*)	max - Kg (*)	Valore - Euro (**)			min.	max
	a	b	c	d	e	$f = (a \times c \times d \times e)$	$g = b \times c \times d \times e$
<i>Bovini - equini adulti</i>	10	20	€ 0,32			€ -	€ -
<i>Giovenca - vitello - puledro</i>	5	10	€ 0,32			€ -	€ -
<i>Ovini - caprini</i>	1,5	2	€ 0,32			€ -	€ -
	TOTALE					€ -	€ -

(*) = Valori desunti dal comma 8 dell'articolo 25 della L. R. n. 11/96

(**) = Valori desunti dalla Tabella A dell'allegato C della L. R. 11/96

Legge regionale n. 11/1996, Allegato C

Tabella A

Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Determinazione del valore medio dei polloni dei boschi cedui di castagno e della legna da ardere ritraibile dai cedui da combustibile e tariffa del fieno normale.

Tipologia	Diametro a 1,30 metri da terra in cm.	Valore per ciascun pollone – Euro
1 - Cedui di castagno	fino a 6	1,57
	da 7 a 10	3,22
	da 11 a 14	6,45
	da 15 a 18	10,72
	da 19 a 22	21,37
	da 23 a 30	42,82
	da 31 a 35	58,87

Per i diametri superiori a 35 centimetri si applicano i valori della Tabella B riferiti al castagno.

Tipologia	Valore per tonnellata – Euro	
2 - Cedui da combustibile	di essenza dolce	64,5
	di essenza forte	85,5
3 - Fieno normale	Valore per chilogrammo – Euro	
		0,32

Legge regionale n. 11/1996, Allegato C

Tabella B

Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Determinazione dei valori medi delle piante di alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, "paline").

	Diametro in centimetri a 1,30 metri da terra									
	fino a 5	5-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
Specie legnosa	Valori in Euro									
Abete	1,95	4,8	11,77	24,07	36,07	64,19	96,29	128,38	160,48	200,07
Conifere	0,75	2,32	7,5	12	16,05	19,27	35,32	55,64	80,24	119,83
Faggio	1,2	3,22	11,77	16,05	28,87	48,14	71,69	96,29	119,83	160,48
Castagno	1,57	3,22	9,6	16,05	32,1	48,14	64,19	87,74	112,33	151,93
Specie quercine	0,75	1,95	4,8	9,6	19,27	27,82	43,87	55,64	87,74	128,38
Noce, frassino, acero, orniello	1,2	3,22	9,6	16,05	23,55	55,64	80,24	119,83	167,98	224,67
Pioppo, ontano, carpino, olmo, salice, nocciolo, altre specie	1,2	1,95	4,8	11,77	24,07	48,14	71,69	96,29	119,83	151,93
Per i diametri superiori a 50 centimetri, il valore aumenta di Euro 38,54 per ogni decimetro o frazione di decimetro in più per gli abeti e di Euro 25,65 per il faggio, il castagno, le querce, il noce e per le altre specie.										

